

Servizio
Commercio/Attività Economiche

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. **25** nella seduta del **22/03/2002**
Pubblicato all'albo pretorio comunale dal 21/05/2002 al 05/06/2002

Esecutivo dal 01/06/2002

Modificato (artt. 3-7-11-16-28) con deliberazione del Consiglio comunale n. **35** nella seduta del **28/07/2003**
Pubblicato all'albo pretorio comunale dal al

Esecutivo dal 04/10/2003

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività di commercio su aree pubbliche svolte sul territorio comunale, disciplinate dal D. Lgs. 31/03/98 n.114 e della L.R. 21/3/2000 n. 15.=

ART. 2 - Tipologie di commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- su posteggi dati in concessione per 10 anni;
- su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività è rilasciata dal Dirigente del settore competente.

ART. 3 - Norme comuni

Nessun operatore può essere titolare di più di due autorizzazioni per posteggi all'interno dello stesso mercato o in altri posteggi nell'ambito del territorio comunale ed ha diritto ad utilizzarli per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Al medesimo operatore, persona fisica o società, può essere rilasciata una sola autorizzazione per il commercio in forma itinerante.

La concessione di posteggi mercatali ha la durata di dieci anni e verrà rinnovata tacitamente salvo rinuncia presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza.

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante o su posteggi dati in concessione non può essere ceduta, a nessun titolo, sono fatti salvi i casi di subingresso.

ART. 4 - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TRSU)

I tributi relativi ad occupazioni temporanee vengono riscossi con modalità da concordarsi di volta in volta con il Comando di Polizia municipale, incaricato della riscossione. Per le occupazioni permanenti (di durata superiore ad un anno ed effettuate a seguito di rilascio di concessione), la riscossione avviene in due rate semestrali entro il 30 aprile e 31 ottobre con versamento su apposito bollettino di conto corrente postale.

Per ogni titolare di posteggio nei mercati comunali è calcolata una presenza annua forfetaria di 45 settimane.

ART. 5 – Modifiche alle strutture esistenti

Ogni modifica alle strutture rispetto a quanto concesso inizialmente, deve essere oggetto di nuova concessione O.S.A.P. che verrà rilasciata previa acquisizione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti (U.T.C. e Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L.). Non potranno essere concesse modifiche in aumento delle superfici autorizzate.

ART. 6 - Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o mortis causa, è disciplinato dalle norme previste nella L. 114/98 e dalla L.R. 15/00.

E' ammesso il subingresso nella graduatoria di spunta dei mercati a condizione che venga esplicitamente indicato nell'atto notarile di compravendita.

Non è consentito il subingresso in posteggi tra operatori autorizzati per settori merceologici diversi (alimentare con non alimentare e viceversa).

Il subentrante potrà iniziare l'attività solo dopo aver regolarizzato le eventuali pendenze tributarie del cedente o del dante causa.

ART. 7 - Giorni e orari di svolgimento dell'attività

Le attività di commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione e/o in forma itinerante, devono osservare i giorni e gli orari stabiliti per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa così come previsto dall'art. 9 della LR 21.03.2000 n.15 ed in quanto compatibili si applicano le disposizioni previste dal Titolo IV del D. Lgs.31.03.1998 n.114. L'attività di commercio esercitata nelle aree mercatali deve osservare i giorni e gli orari stabiliti per detta attività, così come indicati nell'art. 21 del presente regolamento. Nel caso di manifestazioni gli orari previsti per il commercio saranno equivalenti a quelli delle manifestazioni.

ART. 8 - Pulizia del suolo

Al termine della vendita, gli operatori ai quali è stato assegnato un posteggio in area di mercato, dovranno lasciarlo libero da ingombri. Tutti i rifiuti prodotti, in sacchi ben chiusi, andranno depositati ai margini del posteggio assegnato, fatta eccezione per i rifiuti ingombranti, quali imballaggi di cartone, cassette di legno, plastica e/o polistirolo che dovranno essere rimossi a cura del titolare di posteggio.

Nel caso di occupazione di suolo pubblico occasionale o su aree non di mercato, **non potrà** essere lasciato nell'area alcun tipo di rifiuto.

ART. 9 - Disponibilità dell'autorizzazione e delle ricevute di versamento

I titolari di posteggio, durante la vendita, devono tenere a disposizione delle autorità preposte al controllo: l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, quella relativa alla concessione di suolo pubblico e la ricevuta del versamento effettuato per il pagamento della tassa smaltimento rifiuti e del canone O.S.A.P.

ART. 10 - Cessazione o sospensione

All'atto della cessazione dell'attività l'operatore commerciale deve riconsegnare all'ufficio Commercio del Comune l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, sia essa relativa all'attività di tipo a) oppure b), ex art. 28 L. 114/98, e la concessione di suolo pubblico.

La sospensione temporanea dell'attività dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio comunale competente a mezzo lettera alla quale dovrà essere allegata l'autorizzazione di commercio.

Qualora la sospensione sia protratta, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a quattro mesi, l'autorizzazione sarà revocata.

ART. 11 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Il mancato rispetto delle norme indicate nel presente regolamento, nel D. Lgs. 114/98 e nella L.R. 15/00, in particolare quanto indicato nell'art. 3 e nell'art. 8 della L.R. 15/00, comporta la sospensione dell'attività di vendita e/o la revoca dell'autorizzazione. Ai medesimi provvedimenti sono altresì soggetti i titolari di autorizzazione per il

commercio in forma itinerante, che non esercitano su aree date in concessione, e i produttori agricoli

- che esercitano nelle zone del territorio evidenziate in colore giallo nella planimetria allegata
- che lasciano nell'area temporaneamente utilizzata rifiuti di ogni genere
- che effettuano pubblicità sonora in orari diversi da quelli indicati nel successivo art.30

ART. 12 – Assegnazione dei posteggi

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 - 1° comma - lettera a) e lettera b) della Legge 114/98, deve essere provvisto di autorizzazione e, nel caso di posteggi dati in concessione, anche di apposita autorizzazione per occupazione di suolo pubblico. La richiesta deve essere presentata secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

I posteggi relativi ai mercati comunali che sono disponibili per l'assegnazione, sono comunicati dal servizio competente alla Giunta Regionale, affinché provveda alla loro pubblicazione sul bollettino regionale .

Gli interessati presentano domanda nei termini e con le procedure di cui all'art.5 della L.R.15/2000. Il Comune provvede alla formazione di una graduatoria attenendosi ai criteri di priorità stabiliti dall'articolo 14 del presente regolamento.

L'eventuale disponibilità di posteggi in aree diverse dai mercati, è resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di un elenco nel quale sono indicati i dati concernenti gli spazi da assegnare. Detto elenco rimarrà affisso per trenta giorni consecutivi.

L'assegnazione avverrà attenendosi ai criteri di priorità stabiliti dall'articolo 14 del presente regolamento.

Sino al 31 dicembre 2003 non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per il commercio in forma itinerante. Dal 1° gennaio 2004 saranno valutate una volta ogni biennio le nuove possibilità di rilascio.

ART. 13 - Domanda di autorizzazione

Nella richiesta di rilascio di autorizzazione, presentata su carta legale e indirizzata al Sindaco, l'interessato deve dichiarare:

- generalità complete (sia esso persona fisica o giuridica);
- numero di codice fiscale e numero di partita IVA;
- possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. L.vo 114/98; qualora l'autorizzazione venga chiesta per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione degli stessi, il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti per entrambe le attività (numero e data di iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande).
- possesso dei requisiti igienico sanitari nel caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari;
- di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante o non più di un'altra autorizzazione per posteggi dati in concessione nel territorio comunale, comprese le aree di mercato;
- ubicazione dell'area prescelta e indicazione dell'esatta superficie che si intende occupare;
- descrizione della struttura che verrà utilizzata (autonegozio, chiosco ecc.);

- indicazione esatta della merce esposta per la vendita;
- estremi dell'atto costitutivo della società;
- estremi del contratto di cessione d'azienda qualora la richiesta fosse presentata per subingresso;

La richiesta di concessione per il posteggio destinato al coltivatore diretto dovrà contenere, oltre quanto sopra indicato:

- gli estremi di ubicazione del fondo;
- la specificazione dei prodotti che s'intendono vendere;
- copia della certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune nel quale è ubicato il fondo dalla quale risulti che il richiedente possiede la qualifica di produttore agricolo, l'esatta posizione dello stesso, i prodotti che in esso vengono coltivati.

ART. 14 - Esame delle domande presentate – Formazione della graduatoria

Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata o, in mancanza di questa, dalla data in cui la domanda viene presentata al protocollo del Comune.

Nella formulazione della graduatoria valgono i seguenti criteri di priorità:

- richiesta di trasferimento per migioria;
- maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato o posteggio;

A parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di presentazione al protocollo.

ART. 15 - Inizio attività

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 60 giorni dal rilascio della stessa, il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

CAPO II

COMMERCIO SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

ART. 16 – Istituzione di aree destinate all’attività di tipo A

Sono istituiti i posteggi evidenziati nella planimetria allegata presso:

1. Mercati:

- Capoluogo: cadenza settimanale – svolgimento nella giornata di *venerdì* -ubicazione via Nenni/D’Azeglio - numero banchi 91 - per complessivi mq. 2600 – oltre aree destinate agli operatori che esercitano con il sistema di battitore e coltivatore diretto
- frazione Paina: cadenza settimanale – svolgimento nella giornata di *giovedì* - ubicazione via Dei Certosini – numero banchi 25 – per complessivi mq. 800 -

2. Cimiteri:

- due posteggi presso il cimitero di Giussano (uno, lato ingresso Giussano, e uno, lato ingresso Birone)
 - un posteggio presso il cimitero di Robbiano (via S. Quirico)
 - un posteggio presso il cimitero di Paina (via S. Margherita)
- ciascuno di dimensioni massime pari a ml. 10.00x4.00, per la vendita esclusiva di fiori e/o articoli inerenti al culto.

3. Aree isolate:

- Capoluogo: un posteggio - p.za S. Giacomo
- Capoluogo: due posteggi - via Milano ang. via Nenni
- Birone: un posteggio - via Leopardi (area parcheggio fronte Basilica)
- Paina: un posteggio - via S. Margherita (vicinanza Basilica)
- Robbiano: un posteggio - p.za Cadorna (vicinanza Basilica)

ciascuno di dimensioni massime pari a ml. 10.00x4.00 nelle quali è consentita la vendita ad associazioni di volontariato-Onlus

Le aree isolate di via Milano ang. via Nenni non potranno essere occupate durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere vario (festa patronale, spettacoli viaggianti e simili) qualora la manifestazione interessi gli spazi indicati nonché negli orari di svolgimento del mercato settimanale.

Le aree indicate al punto 1) sono date in concessione per dieci anni. La loro occupazione è regolata secondo le norme previste negli articoli del presente regolamento.

Le aree indicate ai punti 2) e 3) sono date in concessione previa richiesta da inoltrare all’ufficio Polizia municipale almeno quindici giorni prima dell’occupazione. Detti posteggi potranno essere concessi a rotazione quadrimestrale e non potranno essere autorizzate installazioni fisse di alcun genere (chioschi e simili). La tassa smaltimento rifiuti ed il relativo canone di occupazione suolo verranno calcolati sulla base dei giorni effettivi di occupazione, applicando le tariffe temporanee vigenti e versati direttamente all’ufficio di Polizia municipale.

ART. 17 - Disposizioni varie per il funzionamento dei mercati - Dimensione dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita

La dimensione massima della superficie concedibile per tutti i posteggi dati in concessione, non potrà superare i 50 mq.

Eventuali tendoni di copertura dovranno avere un’altezza minima di ml. 2.00 dal suolo, misurata nella parte più bassa. I posteggi nelle aree di mercato devono essere separati da uno spazio di almeno ml. 0,50.

Nelle aree mercatali, qualora un operatore con banco mobile intenda disporre di autonegozio ha possibilità di chiedere che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio adeguato.

Non è ammessa la collocazione di un banco alimentare nel settore non alimentare e viceversa anche per subingresso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 - c.3 - del presente regolamento.

Tutti i banchi mobili e/o gli autonegozi utilizzati per il commercio di prodotti alimentari e/o la somministrazione di alimenti e bevande devono essere idonei sotto il profilo igienico sanitario.

La collocazione dei banchi di vendita dovrà avvenire esclusivamente all'interno degli spazi così come delimitati dagli appositi contrassegni.

Non potranno essere autorizzate occupazioni di suolo internamente ed esternamente l'area di mercato, al di fuori degli spazi assegnati, anche se in via del tutto eccezionale e temporanea, comprese iniziative per raccolta fondi, propaganda elettorale o pubblicitaria.

Durante lo svolgimento del mercato è vietato fare uso di altoparlanti o di altri apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni. E' altresì vietato disturbare con grida, schiamazzi ed insistenti offerte di merci e servizi. I venditori di dischi o di apparecchi di riproduzione sonora sono tenuti a contenere al minimo il volume degli apparecchi diffusori ed a limitarne l'utilizzo al tempo strettamente necessario per la prova e per le dimostrazioni agli acquirenti.

Nelle ore in cui si svolge il mercato è vietato il transito di qualsiasi tipo di veicolo, compresi biciclette e ciclomotori.

ART. 18 - Posteggi riservati a coltivatori diretti e battitori

Nel mercato di Giussano capoluogo vengono riservati un posteggio della dimensione di ml. 4.00 x 5.00 da destinare a coltivatori diretti e un posteggio della dimensione di ml. 5.00 x 5.00 da destinare a coloro che svolgono l'attività con il sistema del "battitore". L'assegnazione dei suddetti posteggi deve avvenire a rotazione fra i richiedenti e nel rispetto di tutte le norme indicate nel presente regolamento.

ART. 19 - Indennizzi, rimborsi e responsabilità

L'amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per danni derivanti ai frequentatori dei mercati o dei posteggi isolati.

Qualora il commerciante non potesse frequentare il mercato o occupare l'area extra mercatale avuta in concessione in casi di forza maggiore quali: neve, intemperie o altri agenti atmosferici, non avrà diritto ad ottenere alcun rimborso o indennizzo da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 20 – Giornate domenicali e/o festive

La giornata di mercato domenicale o festiva avrà luogo nel medesimo giorno, fatta eccezione per Natale, Capodanno e Pasqua per i quali il mercato è automaticamente anticipato al giorno precedente non festivo.

Eventuali richieste di svolgimento di mercati straordinari devono essere presentate con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data stabilita e sottoscritte da oltre il 50% dei titolari di posto fisso. È fatto divieto di effettuare mercati straordinari nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

In ogni caso le giornate di mercato straordinario non potranno essere superiori a quattro nel corso dell'anno.

ART. 21 - Orari di svolgimento dei mercati

Il mercato settimanale si svolgerà nelle due località di cui all'art.16 nei seguenti orari:

- entrata dalle ore 6.30 alle ore 8.00
- chiusura vendite ore 13.00
- inizio spunta ore 8.00
- sgombero dei mezzi dalle ore 13.00 alle ore 13.30.

Per il mercato della frazione **Paina è fatto divieto di uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00** per consentire il deflusso del traffico derivante dal termine delle lezioni scolastiche.

I titolari possono occupare il loro posteggio non prima delle ore 6.30. Qualora il posteggio non risulti occupato entro le ore 8.00 verrà considerato vacante e quindi assegnabile con i criteri indicati per la spunta.

ART. 22 - Modalità di effettuazione della spunta nelle aree di mercato

È consentita la spunta ai titolari di autorizzazione di tipo a) e/o b) ex art. 28 D.Lgs. 114/98).

I posteggi liberi alle ore 8.00 vengono assegnati a coloro che abbiano presentato apposita domanda, in via del tutto provvisoria e secondo la graduatoria in possesso del comando di Polizia municipale.

La tassa smaltimento rifiuti e il canone O.S.A.P., dovranno essere pagati di volta in volta all'agente di P.M. presente sul mercato o presso l'ufficio di Polizia Municipale.

Il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi nell'elenco di spunta non potrà essere superiore rispettivamente a dieci per il mercato di Giussano e a cinque per il mercato di Paina.

Limitatamente al mese di agosto è consentita la spunta anche a coloro che non fossero inseriti nella graduatoria, a condizione che siano titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Gli interessati potranno accedere alle aree di mercato, su richiesta verbale, solo nel caso in cui ci sia eccedenza di posti liberi, dopo l'assegnazione degli stessi a coloro che risultino inseriti in graduatoria.

In nessun caso il posteggio potrà essere occupato senza l'assenso dell'agente di P.M. incaricato.

Alla firma del foglio di presenza deve obbligatoriamente susseguire l'occupazione del posteggio. In caso contrario la presenza non verrà ritenuta valida.

Il commerciante iscritto nell'elenco di spunta che non risulti presente per tre mercati consecutivi o per sei mercati nel corso dell'anno, verrà cancellato d'ufficio dall'elenco, senza preavviso.

L'operatore al quale viene assegnato temporaneamente il posteggio è tenuto ad osservare tutte le norme relative all'occupazione di aree pubbliche indicate nel presente regolamento.

CAPO III

FIERE – MERCATINI – MOSTRE/SCAMBIO

ART. 23 – Norme di carattere generale

In occasione di festività particolari o riunioni straordinarie di persone, viene demandata al Dirigente competente la facoltà di concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentito il parere dell'assessore delegato. Dette concessioni saranno valide solamente per i giorni e per gli orari indicati nel titolo autorizzatorio.

L'individuazione delle aree in cui si svolgeranno tali attività sarà determinata di volta in volta, nel rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza pubblica ed igienico-sanitarie.

Tutti gli operatori economici che intendano partecipare devono presentare richiesta scritta, completa di generalità e dimostrare di essere in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 lettera a) e/o lettera b) del D. Lgs. 114/98

ART. 24 – Fiera

Con cadenza annuale, la prima domenica e il primo lunedì del mese di ottobre, in occasione della festività della "Madonna del Rosario", nel capoluogo si svolge la fiera merceologica di merci varie secondo le modalità stabilite dal comando di Polizia municipale al quale è delegata la gestione della stessa, in applicazione delle norme definite dal presente regolamento e dalle normative vigenti.

ART. 25 – Mercatini

In occasione di manifestazioni a carattere temporaneo e per non più di tre giorni l'anno, potranno essere autorizzati, con le modalità di cui all'art.23 del presente regolamento, mercatini dell'artigianato, dell'Hobbistica, o dell'usato ai quali potranno partecipare privati espositori e/o artigiani a condizione che la merce esposta sia di loro completa ed esclusiva proprietà e di loro produzione.

I partecipanti dovranno presentare preventiva dichiarazione di conoscenza delle norme fiscali e commerciali vigenti.

ART. 26 - Pagamento del canone O.S.A.P. e tassa smaltimento rifiuti

I tributi relativi alle occupazioni di cui al presente capitolo vengono riscossi anticipatamente dall'ufficio di Polizia municipale mediante versamento su apposito bollettino di conto corrente postale o con modalità da concordarsi di volta in volta con il Comando incaricato della riscossione.

CAPO IV

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 27 – Norme generali

È consentito il commercio in forma itinerante sul territorio comunale a tutti gli operatori in possesso di regolare autorizzazione, nel rispetto delle norme indicate nel presente regolamento.

Ai titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante è consentito presentare richiesta per ottenere l'inserimento nella graduatoria di spunta dei mercati settimanali.

ART. 28 - Divieto di svolgimento dell'attività

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle ipotesi di cui al precedente art. 11.

ART. 29 - Orari e giorni di svolgimento

Il commercio in forma itinerante è soggetto alle norme che stabiliscono gli orari per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, così come indicato nell'art.11 del D. Lgs. 114/98.

ART. 30 - Uso di altoparlanti, strumenti musicali e simili

La pubblicità sonora per il commercio in forma itinerante, è consentita unicamente nei seguenti orari: 9.00-13.00/16.30-19.00 come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) e purché non in contrasto con quanto indicato nel decreto medesimo.

CAPO V

SANZIONI – ENTRATA IN VIGORE

ART. 31 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente regolamento sarà soggetto ad una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 150,00.= Agli stessi si applicano le procedure previste dalla L. 689/81.

Chiunque esegue il pagamento oltre i termini di cui all'art.4 sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 20% dell'importo dovuto e alla sanzione accessoria della sospensione del posteggio da una a cinque settimane.

In caso di mancato pagamento oltre i 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, sarà applicata la revoca della concessione del posteggio quale sanzione accessoria.

Per ogni altra diversa violazione si applicano le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 114/98 e all'art.8 della L.R.15/2000.

ART. 32 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.